

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1972

Modificazione delle norme in materia di integrazione guadagni di cui al titolo secondo della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in relazione al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788

ONOREVOLI SENATORI. — Stante l'aggravarsi della crisi economica e la necessità di venire incontro ai bisogni dei lavoratori, nonché la necessità di favorire la ripresa economica, si ritiene necessario presentare un disegno di legge « congiunturale », che contiene anche modifiche di struttura, relativamente alla disciplina Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Cassa integrazione guadagni

La materia è disciplinata dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, che ha istituito la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e da varie norme successive tra cui la nota legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Attualmente l'integrazione è prevista solo per gli operai dell'industria e per una durata limitata nel tempo (tre mesi, prolungabile a sei mesi con disposizione del Mini-

stro del lavoro ed, eccezionalmente, a nove mesi con decreto interministeriale).

Si impone una modificazione della normativa vigente nel senso di estendere l'integrazione agli impiegati; di abolire gli attuali limiti temporali; di estendere il beneficio ai dipendenti da imprese industriali.

Vari esempi pratici sono intervenuti a sollecitare la modifica della disciplina vigente:

per far fronte alle conseguenze sociali per la progettata chiusura degli stabilimenti Montedison (prodotti per l'agricoltura di Apuania; officine Galileo di La Spezia; stabilimento di Vado Ligure; stabilimento Montedison Film di La Spezia; Merano) si è deciso di richiedere la messa in cassa integrazione guadagni del personale;

per la chiusura dei punti di crisi e per la ristrutturazione industriale.

Si impone pertanto l'approvazione del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui al titolo II della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono estese agli impiegati dipendenti da aziende industriali.

Art. 2.

La durata del trattamento di integrazione guadagni può eccedere i limiti fissati dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

La durata stessa può essere prorogata, senza limiti di tempo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il trattamento di integrazione è esteso ai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale, con i criteri previsti al precedente articolo 2.